



# COMUNE DI LUISAGO

COPIA

Provincia di Como

C.A.P. 22070

Tel. 031/880601

Fax 031/880575

Prot. 6815

Luisago, 03 OTT. 2013

Spett.le  
**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  
DI PROFESSIONISTI**  
Arch. Giorgio Baldizzone  
Arch. Giuseppe Barra  
Arch. Ado Franchini  
Arch. Fabrizio Ottolini

OGGETTO: Piano di Governo del Territorio (PGT);

Nota dell'Ufficio Tecnico in merito alla necessità di correzione di errori materiali o di integrazione di specifiche parti del PGT;

A seguito delle verifiche effettuate nel periodo di pubblicazione del PGT, si ritiene necessario apportare alcune correzioni alla strumentazione dello stesso Piano, costituenti errori materiali, necessità di integrazione per intervenuta modifica dello stato giuridico o di fatto, maggior specificazione di norme di incerta applicazione.

In particolare occorre procedere:

- alla rettifica, su tutti gli elaborati cartografici, delle quote altimetriche della fascia di rispetto eliportuale normata dall'art. 57.4 delle NTA del PDR, in conformità con quanto rappresentato sulla planimetria allegata al progetto della base operativa del servizio 118, agli atti dello scrivente Comune;
- all'inserimento, all'art. 44 delle NTA del PDR, dei parametri urbanistici che devono essere rispettati per l'edificazione di stazioni di rifornimento carburanti. L'art. 44 deve pertanto essere integrato con un ultimo comma che così reciti:

*Nelle aree di installazione di nuovi distributori di carburanti, laddove non esistano ragioni di sicurezza, è ammessa la realizzazione di:*

- *chioschi, strutture di somministrazione alimenti e bevande, esercizi di vicinato di servizio per la vendita di prodotti di servizio alla stazione di rifornimento (s.l.p. max. = 50,00 mq.; H max = 4,50m, misurata all'estradosso della copertura)*
- *distributori di carburanti con edificio pertinenziale di s.l.p. max. 30,00 mq.*
- *autolavaggi (Rc max 40% )*

- all'aggiunta, sulla tavola A.2.3 del Documento di piano, delle aree di proprietà comunale recentemente acquisite dall'Amministrazione Comunale (dicembre 2012), afferenti ai mappali 2747 (ex 1249/a), 1024, 661 e 788 del foglio 9, e all'eliminazione, sempre dalla tavola A.2.3, di due aree, a sud del campo sportivo di Via De Gasperi, erroneamente rappresentate come proprietà comunali;
- alla modifica del titolo dell'art. 17 delle NTA del PDR, con eliminazione delle parole "per la residenza", tenuto conto che l'articolo norma le dotazioni minime di parcheggi anche nel caso di destinazioni non residenziali;
- all'eliminazione, dalle cartografie della Rete Ecologica Comunale, delle porzioni di bosco interne al PA7 (per i quali il PGT ammette la trasformabilità a fini edificatori) e della porzione di bosco intercluso interno alla zona industriale posta a nord del Municipio;
- all'indicazione, sulla tav. A.2.6 del Documento di Piano, di una specificazione circa il fatto che la perimetrazione delle "aree agricole nello stato di fatto", rappresentata su tale tavola, deriva dalla banca dati regionale;
- alla sostituzione, al 3° punto dell'art. 4 (pag. 18) del "Repertorio degli interventi edilizi ammessi nei nuclei di antica formazione", dopo le parole "Nel caso in cui il", del termine "PRG", con il termine "PGT";
- alla corretta rappresentazione grafica del perimetro della "Cittadella dello Sport e della Cultura" sulle tavv. A.1.1, A.2.4 e A.3.2 del Documento di Piano;
- alla corretta indicazione, sulla tav. A.2.4 del Documento di Piano, della dicitura associata al retino della classe IV di fattibilità geologica;

Restando in attesa degli elaborati corretti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Territorio  
Adelio Frigerio

